



DECISIONE GENERALE PER L'ESTIVAZIONE 2023
PER IL CANTONE DEI GRIGIONI
(vedi anche www.alt.gr.ch)

In virtù dell'art. 32 cpv. 1 dell'ordinanza sulle epizootie (OFE; RS 916.401), dell'art. 5 cpv. 1 della legge sulla veterinaria (LVet; CSC 914.000) nonché dell'ordinanza sull'estivazione (OEst; CSC 914.200), per l'estivazione 2023 sugli alpi e i pascoli comunitari nel Cantone dei Grigioni viene deciso:

1. Disposizioni generali

- | | | |
|-----|--|--------------------------------|
| 1.1 | Tutti gli animali che sono condotti ai pascoli e sugli alpeggi per l'estivazione devono essere sani ed esenti da malattie contagiose. | Sanità |
| 1.2 | Gli animali che vengono condotti nei luoghi di estivazione con appositi veicoli non devono essere trasportati insieme ad animali da macello o da commercio. Il trasporto deve essere effettuato in veicoli puliti. | Trasporto |
| 1.3 | La conduzione di bestiame o di greggi di pecore per lunghi tratti su strade di transito deve essere annunciata alla polizia con un preavviso minimo di cinque giorni. | Conduzione di bestiame |
| 1.4 | Per ogni azienda d'estivazione va designato un responsabile. Questi è la persona di riferimento per le autorità ed è responsabile per l'informazione dei detentori di animali nonché dei proprietari fondiari delle aziende d'estivazione. | Persona responsabile dell'alpe |
| 1.5 | Il personale dell'alpe responsabile durante l'estivazione è tenuto a osservare scrupolosamente gli animali estivati e in caso di sospetto di malattia o in caso di incidente ad avviare immediatamente le misure corrispondenti. | Personale dell'alpe |

2. Controllo del traffico di animali

Per l'estivazione fanno stato, in linea di principio, tutte le prescrizioni applicabili al traffico degli animali. Un'attenzione particolare va riservata ai seguenti punti:

- | | | |
|-------|---|--|
| 2.1 | Compiti della persona responsabile dell'alpe | Compiti della persona responsabile dell'alpe |
| 2.1.1 | La persona responsabile dell'alpe deve ritirare tutti i certificati d'accompagnamento, gli elenchi degli animali e i certificati consegnati dai detentori degli animali il giorno della consegna degli animali e tenere un registro degli animali ai sensi dell'art. 8 OFE. Nel registro degli animali vengono menzionati gli aumenti e le diminuzioni degli effettivi, i contrassegni e i dati relativi alle monte. Tutti i documenti devono essere conservati per 3 anni. | |
| 2.1.2 | La persona responsabile dell'alpe deve tenere aggiornato il registro degli animali, iscrivendovi eventuali mutazioni che avvengono durante l'estivazione. | |
| 2.1.3 | Alla fine dell'estivazione:
a) La persona responsabile dell'alpe restituisce i certificati d'accompagnamento a condizione che:
i. Non ci sia stato un passaggio di proprietà e che gli animali ritornino all'azienda d'origine.
ii. I punti 4 e 5 del certificato d'accompagnamento siano tuttora validi. | |

- b) La persona responsabile dell'alpe conferma a) sul certificato di accompagnamento riutilizzato, apponendovi il numero BDTA dell'azienda di estivazione, la propria firma, la data e l'annotazione: "I punti 4 e 5 del certificato d'accompagnamento sono tuttora validi."
- c) Una copia del certificato di accompagnamento riutilizzato deve essere conservata per 3 anni.
- d) Se le condizioni indicate al punto a) non sono soddisfatte, la persona responsabile dell'alpe deve compilare un nuovo certificato d'accompagnamento, il quale deve essere conservato anch'esso per 3 anni.
- e) La persona responsabile dell'alpe aggiorna le mutazioni sugli elenchi degli animali, vi appone la propria firma nello spazio previsto e li restituisce insieme ai certificati d'accompagnamento.
- 2.2 Gli animali ad unghia fessa possono essere trasportati in un'altra azienda solo se muniti di un certificato d'accompagnamento. Nel caso in cui vengono trasportati più animali, si consiglia di iscriverli nell'elenco degli animali. L'elenco degli animali può essere utilizzato solo unitamente al certificato d'accompagnamento. Certificato d'accompagnamento / elenco degli animali
- 2.3 Tutti gli aumenti e le diminuzioni di animali della specie bovina, ovina e caprina nelle aziende d'estivazione, nelle aziende pastorizie, nelle aziende con pascoli comunitari e per l'estivazione all'estero nonché le nascite devono essere notificati alla BDTA tramite www.agate.ch. È necessario tenere conto delle informazioni della BDTA riguardo alle diverse tipologie e possibilità di notifica. Notifica alla BDTA specie bovina, ovina e caprina
- 2.4 L'accesso di maiali alle aziende di estivazione deve essere notificato alla BDTA tramite www.agate.ch. In caso di domande è possibile rivolgersi all'helpdesk di Agate, all'indirizzo info@agatehelpdesk.ch o al numero di telefono 0848 222 400. Notifica alla BDTA suini
- 2.5 I proprietari di equidi (cavalli, asini, bardotti, muli e pony) devono notificare il trasferimento dei propri animali in aziende d'estivazione alla BDTA tramite www.agate.ch, se gli animali rimangono nell'azienda d'estivazione per oltre 30 giorni. In caso di domande è possibile rivolgersi all'helpdesk di Agate, all'indirizzo info@agatehelpdesk.ch o al numero di telefono 0848 222 400. Notifica alla BDTA equidi
- 2.6 Per la durata dell'alpeggio, i detentori di cani inseriscono l'indirizzo dell'alpe nella banca dati per cani Amicus (www.amicus.ch). A tale scopo è previsto un campo dove inserire gli indirizzi temporanei. In caso di domande è possibile rivolgersi all'helpdesk di Amicus al numero di telefono 0848 777 100. Notifica di cambiamenti di indirizzo alla banca dati per cani
- Cani di provenienza estera devono essere notificati obbligatoriamente all'Ufficio per la sicurezza delle derrate alimentari e la salute degli animali. A tale scopo si prega di utilizzare il modulo "Modulo per la notifica di un cane presso un'azienda d'estivazione" disponibile sul sito web www.alt.gr.ch.
- 2.7 I comuni allestiscono per ogni alpe un elenco dei capi di animali estivati extracantionali conformemente all'art. 6 OEst. Questi elenchi vanno consegnati all'Ufficio per la sicurezza delle derrate alimentari e la salute degli animali entro **giovedì 10 agosto 2023**. Comuni / persone responsabili dell'alpe
- 3. Pascolo frontaliero**
- 3.1 Per alpi di confine valgono prescrizioni di legge aggiuntive riguardo alle quali l'Ufficio per la sicurezza delle derrate alimentari e la salute degli animali fornisce informazioni. Il Corpo federale delle guardie di confine Alpi di confine

- può prendere visione del registro degli animali. I documenti necessari per il passaggio di confine devono essere richiesti all'Ufficio.
- 3.2 Il comune ove è situato l'alpe deve presentare le domande documentate all'Ufficio. Estivazione di animali di provenienza estera
- 3.3 Per l'Alp Fenga valgono le disposizioni e i requisiti attuali dell'Austria (Regolamento delegato (UE)) 2020/688 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in materia di sanità animale per i movimenti all'interno dell'Unione di animali terrestri e di uova da cova. Febbre catarrale (Bluetongue, BT)
- Ciò significa che, prima dello spostamento, tutti gli animali ricettivi estivati all'estero devono essere vaccinati correttamente con un vaccino omologato contro la **febbre catarrale ovina** del sierotipo 8 in conformità alle indicazioni del fabbricante.
- 4. Utilizzazione di medicinali veterinari (OMVet)**
- 4.1 Obbligo di registrazione per i medicinali veterinari: secondo l'ordinanza sui medicinali per uso veterinario (ordinanza sui medicinali veterinari, OMVet; RS 812.212.27) l'obbligo di registrazione è valido per i seguenti medicinali veterinari utilizzati per animali da reddito: Medicamenti veterinari
- tutti i medicinali veterinari soggetti a prescrizione (categorie di dispensazione A, B) tutti quelli per i quali è necessario rispettare un termine di attesa, tutti i medicinali veterinari importati o la cui destinazione è stata cambiata, i medicinali non soggetti a omologazione e quelli prodotti secondo la formula magistralis).
- Se durante l'alpeggio vengono somministrati medicinali veterinari, è in ogni caso necessario registrare le seguenti informazioni in un giornale dei trattamenti:
- a) la data della prima e dell'ultima utilizzazione
 - b) l'identificazione degli animali trattati o del gruppo di animali trattato, come ad esempio le marche auricolari
 - c) l'indicazione
 - d) il nome commerciale dei medicinali veterinari
 - e) la quantità
 - f) i termini d'attesa
 - g) le date di liberazione delle diverse derrate alimentari ottenute dall'animale da reddito
 - h) il nome della persona autorizzata a dispensare medicinali che ha prescritto, dispensato o somministrato il medicamento veterinario.
- In presenza di scorte, per ciascuna specie animale deve essere stipulata una convenzione sui medicinali veterinari con al massimo un veterinario. Se viene stipulata una tale convenzione, il veterinario deve garantire il servizio di pronto soccorso ed effettuare una visita documentata almeno una volta durante il periodo di estivazione. Convenzione Mvet
- Dal 1° aprile 2016 è vietato dispensare per la scorta antibiotici critici (fluorochinoloni, cefalosporine di 3^a e 4^a generazione, macrolidi) e antibiotici per il trattamento profilattico (ad es. prodotti per la messa in asciutta). Spetta al veterinario decidere, sulla base della situazione/necessità medica, se e in quale caso sia necessario un uso di questi antibiotici. La decisione deve essere esposta in azienda con l'ausilio di una documentazione (piano).
- Tutti i medicinali che vengono acquistati per scorta o restituiti devono essere etichettati correttamente e registrati con le indicazioni seguenti in una lista di inventario: Lista di inventario
- a) la data

- b) la denominazione commerciale
 c) la quantità in unità di confezioni
 d) la ditta distributrice o la persona che riprende il medicamento
- 4.2 Conformemente all'O-SIAMV, l'uso e la dispensazione di antibiotici devono essere notificati dal veterinario. In caso di trattamenti deve essere indicato il numero BDTA del luogo di detenzione effettivo dell'animale in questione al momento del trattamento. In caso di dispensazione per la scorta deve essere indicato il numero BDTA del luogo di detenzione di animali che ha acquisito il Mvet. Obbligo di notifica di antibiotici
- 4.3 I medicinali veterinari devono essere conservati in maniera ordinata e in condizioni igienicamente irreprensibili e sicure secondo le prescrizioni per la conservazione e il deposito. Obbligo di diligenza
- 4.4 L'applicazione a distanza di medicinali veterinari mediante cerbottana o altre armi narcotizzanti è vietata. Fa eccezione la somministrazione di sedativi con cerbottana o cosiddetti "fucili a narcotici". In merito a eventuali eccezioni decide il veterinario competente in accordo con l'Ufficio. Applicazione a distanza
- 5. Bestiame bovino**
- 5.1 Ogni aborto di animali della specie bovina deve essere considerato come un rischio di malattia contagiosa. La persona responsabile durante l'estivazione deve notificare a un veterinario tutti gli aborti verificatisi nei bovini. Le femmine che presentano i sintomi di un possibile aborto o che hanno già abortito vanno immediatamente separate dall'effettivo. Esse devono essere isolate dall'effettivo fintantoché gli esami veterinari non sono terminati. Aborti
 Il personale dell'alpe deve cercare, mettere in sicurezza e conservare materiale abortivo (feto, secondine) per un prelievo di campioni da parte di un veterinario. Il personale dell'alpe adotterà tutte le misure precauzionali del caso per evitare un'eventuale propagazione, in particolare eliminando il feto e le secondine in base alle prescrizioni dopo che saranno stati esaminati. Utensili sporchi devono essere puliti accuratamente dopo ogni uso. L'animale e il luogo in cui si trovava devono essere puliti più volte accuratamente.
- 5.2 Nelle aziende pastorizie, d'estivazione o con pascoli comunitari, secondo gli art. 7-9 dell'ordinanza sulla terminologia agricola e sul riconoscimento delle forme di azienda (ordinanza sulla terminologia agricola, OTerm; RS 910.91) in cui vengono detenuti bovini provenienti da diverse detenzioni o in cui è possibile il contatto con bovini di altre detenzioni, possono essere trasportati solo i bovini che non sono posti sotto sequestro. Si raccomanda al detentore responsabile dell'estivazione di controllare lo status riguardo alla BVD degli animali nella banca dati nella BDTA. Il veterinario cantonale può accordare od ordinare eccezioni a condizioni che garantiscano la sicurezza. Diarrea virale bovina BVD
- 5.3 La guida relativa ai parti nelle aziende d'estivazione e la relativa lista di controllo costituiscono parte integrante della presente decisione generale e chiariscono la tematica in dettaglio, La guida è disponibile sul sito web www.alt.gr.ch (salute degli animali, traffico di animali, estivazione). Parti di vitelli nelle aziende d'estivazione
- 5.4 D'intesa con l'organo di vigilanza della caccia, la persona responsabile dell'alpe deve prevenire un reciproco contagio tra animali da pascolo e selvaggina mediante misure igieniche sul pascolo, in particolare con la collocazione adeguata di abbeveratoi, lecce saline e impianti di foraggiamento. Tubercolosi
 Nel comprensorio della sorveglianza della tubercolosi (regioni Herrschaft, Prettigovia, Engadina Bassa) le lecce saline per animali da pascolo e

- selvaggina possono essere disposte solo in zone sorvegliate o controllate (decisione d'ufficio riguardo al divieto di foraggiare ungulati).
- 5.5 Prima della salita all'alpe deve essere controllata la salute delle mammelle delle mucche che allattano. Possono essere condotti sull'alpe per l'estivazione solo gli animali che presentano mammelle sane (prova di Schalm negativa, numero delle cellule non superiore a 150'000 cellule/ml oppure assenza di agenti patogeni dimostrata mediante campione di latte).
- Nell'azienda d'estivazione, il personale dell'alpe deve eseguire e documentare il primo controllo al più tardi sette giorni dopo il carico. Durante l'estivazione la salute delle mammelle deve essere controllata e documentata almeno una volta al mese secondo quanto previsto dall'art. 6 dell'ordinanza del DFI concernente l'igiene nella produzione lattiera (OlgPL; RS 211.221.021).
- Per il resto valgono le esigenze definite nell'OlgPL per la produzione di latte.
- 5.6 Nelle regioni in cui in passato si sono manifestati casi di carbonchio sintomatico è raccomandato vaccinare gli animali. Un elenco degli alpi interessati è disponibile sul sito web www.alt.gr.ch.
- Nelle regioni in cui si sono di recente manifestati casi di ipodermosi, si raccomanda di sottoporre i bovini da estivare alla cura necessaria in autunno.
- 6. Pecore**
- 6.1 Gli animali che presentano sintomi clinici della malattia (forte arrossamento degli occhi, irite purulenta, occhi torbidi) non possono essere condotti negli alpeggi o nei pascoli d'estivazione.
- Focolai di malattia che si sviluppano durante l'estivazione vanno notificati all'Ufficio. Le misure di lotta devono avvenire in accordo con l'Ufficio.
- 6.2 Ogni aborto deve essere notificato al veterinario.
- 6.3 Tutte le pecore che vengono estivate in aziende domestiche, su pascoli comunitari o alpi devono essere esenti da zoppina conformemente all'art. 10 OEst.
- In casi motivati l'Ufficio può autorizzare eccezioni. La domanda motivata va presentata per iscritto all'Ufficio entro il **15 aprile 2023**.
- Tutti **gli allevamenti di ovini dei Cantoni di Glarona e dei Grigioni** in linea di principio sono considerati esenti da zoppina e non necessitano di una conferma scritta relativa all'assenza di zoppina, se l'azienda è registrata quale allevamento di ovini con un numero BDTA e non è sottoposta a sequestro. La verifica annuale mediante controllo a campione e metodo di laboratorio deve essere conclusa entro il **15 aprile 2023**.
- Per tutti gli ovini estivati nel Cantone dei Grigioni **provenienti da Cantoni che non siano il Cantone di Glarona e il Cantone dei Grigioni** è richiesta una conferma scritta relativa all'assenza di zoppina rilasciata dal Servizio consultivo e sanitario per piccoli ruminanti (SSPR). La verifica mediante metodi di laboratorio deve essere conclusa entro il **15 aprile 2023**.
- 6.3.1 L'Ufficio per la sicurezza delle derrate alimentari e la salute degli animali determina gli alpi per i quali sarà effettuato un controllo del carico. In tale occasione gli animali devono passare una pulizia degli unghioni sotto la supervisione del veterinario di controllo. In caso di necessità avviene un controllo del singolo animale al fine di identificare gli animali. I veterinari di

- controllo ordinano all'Ufficio la formalina per la pulizia degli unghioni. Altri prodotti disinfettanti per la pulizia vanno richiesti in anticipo e per iscritto al veterinario cantonale e il loro utilizzo necessita di autorizzazione.
- 6.3.2 L'Ufficio per la sicurezza delle derrate alimentari e la salute degli animali determina gli alpi per i quali sarà effettuato un controllo dello scarico dell'alpe. Il veterinario di controllo effettua un campionamento su singoli ovini selezionati sulla base dei rischi (fino a 30 animali per unità epidemiologica).
- 6.3.3 Le spese derivanti dal controllo veterinario del carico e dello scarico dell'alpe, per la formalina necessaria per la pulizia e per eventuali analisi di laboratorio vengono assunte dal Cantone.
- 6.3.4 La persona responsabile dell'alpe notifica immediatamente al veterinario di controllo e al veterinario cantonale il sospetto di una nuova infezione da zoppina o altre zoppicature ripetute non spiegabili durante l'estivazione, affinché già prima dello scarico dell'alpe possano essere adottate misure opportune a tutela di tutti i proprietari di bestiame.
- 6.4 Prima dell'estivazione si consiglia di trattare tutti gli ovini in maniera corretta contro la rogna e altri parassiti. Raccomandazioni
- 7. Capre**
- 7.1 Ogni aborto deve essere notificato al veterinario. Aborti
- 8. Eliminazione di carcasse animali**
- 8.1 Le carcasse degli animali morti durante l'alpeggio devono essere eliminate in modo inoffensivo in conformità alle disposizioni dell'ordinanza concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale (OESPA; RS 916.441.22), della legge sulla veterinaria e dell'ordinanza sulla veterinaria (OVet; CSC 815.350). Eliminazione di carcasse animali
- 8.2 Solo in casi eccezionali e con il consenso del veterinario cantonale, carcasse animali non sospette di infezione o parti di esse possono essere sotterrate in maniera tale da essere coperte da uno strato di terra di almeno 1,20 m. Non deve trattarsi di terreno paludoso e situato nelle vicinanze di corsi d'acqua o sorgenti. Sotterramento
- 8.3 In linea di principio, è la persona responsabile dell'alpe a essere competente per il trasporto delle carcasse animali fino a un punto di raccolta o fino a una strada ben percorribile. Ciò vale anche per il trasporto in elicottero. Trasporto
- 8.4 Fino al momento del trasporto, le carcasse che si trovano lungo strade di transito e in zone abitate vanno tenute in modo da non risultare visibili (ad es. coprendole). I punti di raccolta vanno scelti in modo tale da evitare un accesso da parte di persone non autorizzate e di animali. Stoccaggio
- 9. Protezione degli animali**
- Le disposizioni relative alla protezione degli animali conformemente alla legge sulla protezione degli animali (LPAn; RS 455) in particolare riferite al trasporto, alla detenzione e all'abbattimento, valgono anche durante l'estivazione.
- 9.1 Nelle zone in cui è probabile la comparsa di grandi predatori, i controlli vanno adeguati di conseguenza. Animali malati e feriti vanno immediatamente curati o uccisi. Controlli

9.2 Conformemente all'art. 11 OEst, animali feriti o malati possono essere trasportati con un elicottero solo previa consultazione del veterinario competente. Quest'ultimo decide se e a quali condizioni entra in considerazione un trasporto di animali vivi. Trasporto di animali vivi

9.3 Alla fine dell'estivazione tutti gli animali estivati devono essere allontanati dagli alpi. Mediante l'adozione di misure corrispondenti, occorre fare in modo che gli animali non inselvaticiscano durante l'estivazione e in autunno possano essere nuovamente catturati. Inselvatichimento

10. Disposizioni finali

Eventuali ulteriori direttive particolari vengono emanate dal veterinario cantonale.

La presente decisione generale entra in vigore dopo la pubblicazione nel Foglio Ufficiale del Cantone dei Grigioni e sostituisce la decisione generale dell'aprile 2022.

11. Disposizioni penali

Infrazioni alla presente decisione vengono punite con la multa secondo l'art. 47 e 48 della legge sulle epizoozie del 1. Luglio 1966 (LFE, SR 916.40) o in casi gravi con pena pecuniaria o detentiva. I trasgressori possono anche essere ritenuti responsabili dei danni causati dalla loro condotta illecita.

12. Indicazione dei rimedi giuridici

Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso al Dipartimento dell'economia pubblica e socialità, Ringstrasse 10, 7001 Coira, entro 30 giorni dalla pubblicazione ufficiale. Il ricorso deve contenere un'istanza e una motivazione, deve essere firmato e inoltrato in duplice copia.

1. aprile 2023

Ufficio per la sicurezza delle derrate alimentari
e la salute degli animali del Cantone dei Grigioni

Il veterinario cantonale dei Cantoni di Glarona e dei Grigioni